

ESA S.p.A.**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2020-2022**

Stato delle revisioni Rev.	Data	Causale	Approvazione
1	27/10/2014	Prima stesura 2014-2016 Piano per la prevenzione della corruzione + All. Programma per la trasparenza e l'integrità	Consiglio di Amministrazione
2	28/01/2016	Aggiornamento 2016-2018 e adeguamento alle novità introdotte dal PNA 2015 Piano per la prevenzione della corruzione + All. Programma per la trasparenza e l'integrità	Consiglio di Amministrazione
3	31/01/2017	Aggiornamento annuale e adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016 e dal PNA 2016 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019	Consiglio di Amministrazione
4	29/01/2018	Aggiornamento annuale 2018-2020 e adeguamento alle disposizioni della delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020	Consiglio di Amministrazione
5	31/01/2019	Aggiornamento annuale e adeguamento alle disposizioni del PNA 2018 e delle delibere ANAC n. 141/2018 e n. 840/2018 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021	Consiglio di Amministrazione
6	30/01/2020	Aggiornamento annuale e adeguamento alle disposizioni del PNA 2019 e della delibera ANAC n. 1064/2019 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1. Premessa

- 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
- 1.2. Obiettivi
- 1.3. Struttura del Piano
- 1.4. Destinatari del Piano
- 1.5. Obbligatorietà

2. Quadro normativo

3. Tipologia dei reati

- 3.1. Reati contro la Pubblica amministrazione
- 3.2. Reati commessi nei rapporti con Pubblica Amministrazione
- 3.3. Corruzione tra privati
- 3.4. istigazione alla corruzione tra privati
- 3.5. Altri reati rilevanti ai sensi della L.190/2012: art. 314, 316, 323 C.p.

4. Sistema di Gestione del rischio corruzione

- 4.1. Analisi Contesto esterno
- 4.2. Analisi contesto interno
- 4.3. Contesto organizzativo di ESA S.p.A.
- 4.4. Responsabile della prevenzione della corruzione
- 4.5. Aree maggiormente a rischio corruzione
- 4.6. Monitoraggio

5. Azioni e misure di prevenzione

- 5.1. Controllo e prevenzione del rischio
- 5.2 Le misure di trasparenza
- 5.3. Rotazione degli incarichi
- 5.4. Adozione del Codice di Comportamento
- 5.5. Sistema sanzionatorio
- 5.6. Whistleblowing
- 5.7. Obblighi di informativa
- 5.8. Formazione del personale
- 5.8. Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità ed incoercibilità degli incarichi di Amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- 5.9. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- 5.10. Conferimento ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali
- 5.11. Le ulteriori misure di prevenzione

6. Il Regolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- 6.1. Identificazione e durata
- 6.2. Le funzioni ed i compiti
- 6.3. Poteri e mezzi

7. Programma per la trasparenza e l'integrità

PARTE SPECIALE A): Sistema di gestione e valutazione del rischio corruzione

1. PREMESSA

Le Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (d'ora in avanti PTPCT e/o Piano) sono state predisposte per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 190 del 2012, nel D. Lgs. 33/2013, nel Piano Nazionale Anticorruzione (nel seguito – per brevità espositiva - PNA) e nelle determinate dell'ANAC.

Il PTPCT costituisce uno degli strumenti organizzativi e di controllo adottati da ESA S.p.A. per prevenire la commissione della corruzione.

ESA S.P.A. ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest'ultimo è stato individuato nella figura del Dr. Massimo Diversi.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

La presente versione del Piano entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- 1) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della società;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che riguardano i reati considerati nel presente documento o che impongono ulteriori adempimenti;
- 3) le modifiche intervenute nel PNA, i nuovi indirizzi e le direttive che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della legge 190/2012;
- 4) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- 5) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla Società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del Piano risponde alla volontà di ESA S.P.A. di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

A tal fine la definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce un'attività fondamentale per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della Società, tutelare la sua reputazione e la credibilità della sua azione nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte di tutti i soggetti che operano per conto di ESA S.P.A. intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del Piano le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società ad un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette il reato;
- evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi attività o procedimento di ESA S.P.A. siano fortemente condannati, poiché la Società considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi istituzionali, irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge;
- identificare nell'ambito delle attività e dei procedimenti realizzati da ESA S.P.A., i processi e le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- definire per le attività più esposte al rischio di corruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione;
- prevedere degli obblighi di informazione nei confronti del RPCT da parte dei referenti interni, in modo da permettere al RPCT di monitorare i processi sensibili e di agevolarlo nel verificare l'efficace attuazione del piano;
- favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti medesimi;
- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra l'azienda e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

1.3. Struttura del Piano

Nell'ottica della necessità di procedere alla revisione annuale, il Piano si compone di:

- 1) una parte generale, che comprende:
 - la descrizione del quadro normativo di riferimento;
 - l'analisi dei reati esaminati nel presente modello;
 - la descrizione della metodologia seguita per lo sviluppo del Piano;
 - l'analisi del contesto esterno
 - L'analisi del contesto interno;
 - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività di ESA S.P.A.;
 - il regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 2) una parte relativa al Programma per la trasparenza e l'integrità.
- 3) Parte speciale: Sistema di gestione e valutazione del rischio corruzione

1.4. Destinatari del Piano

Coerentemente con le previsioni della legge 190/2012 e del PNA, sono identificati come destinatari

del PTPCT i soggetti che operano per conto di ESA S.P.A., ovvero:

- 1) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) i Responsabili dei settori in cui si articola l'organizzazione di ESA S.P.A.;
- 3) il personale della società;
- 4) i collaboratori a vario titolo.

Le disposizioni del Piano sono portate a conoscenza dei componenti del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Quest'ultimo è individuato, inoltre, quale soggetto con funzioni analoghe a quelle dell'OIV.

1.5. Obbligatorietà

I Soggetti indicati nel Paragrafo 1.4. sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti esaminati per la stesura del PTPCT:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, così come modificata dal D. Lgs. 97/2016;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- la circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 gennaio 2013;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, " Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001";
- il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- la Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili";
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",

- come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013”;
 - la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;
 - la Delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”;
 - la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 - la Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
 - la Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
 - la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto “Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza”;
 - la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
 - la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “ Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

3. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Il Piano costituisce uno degli strumenti adottati dalla Società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione di ESA S.P.A., allo scopo di prevenire delle situazioni che possono provocare un malfunzionamento della Società medesima.

Il PTPCT è stato redatto allo scopo di favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi è stata considerata un'accezione ampia di corruzione che comprende l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento di ESA S.P.A. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite alla Società ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti verso la P.A., date le attività svolte dalla società, nel corso del progetto l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti fattispecie di delitti:

- 1) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- 2) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- 3) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- 4) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 5) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 6) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- 7) concussione (art. 317 c.p.);
- 8) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- 9) peculato (art. 314 c.p.);
- 10) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- 11) malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
- 12) indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- 13) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- 14) utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.);
- 15) rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- 16) rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- 17) interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- 18) usurpazioni di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
- 19) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- 20) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- 21) frode nelle pubbliche forniture (art. 356-bis c.p.);
- 22) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355-bis c.p.).

3.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter).

Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di “frodi” nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

In particolare, gli artt. 316-ter c.p. e 640-bis C.p., che di seguito saranno analizzati, mirano a tutelare che, nella fase istruttoria all'erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici, non siano commesse truffe; l'art. 316-bis C.p. punisce invece l'indebita utilizzazione dei contributi pubblici già ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati.

Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (art. 640-bis C.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art. 316-bis C.p.).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

- a) contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore;
- b) finanziamenti: concessioni di credito da parte di Enti pubblici a condizioni vantaggiose, per impieghi determinati;
- c) mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione ma in cui l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior ampiezza dei tempi di restituzione;
- d) altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici.

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:

- 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti pubblici dalle Comunità Europee;
- 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e per chi le riceve.

Nel concetto di "erogazioni pubbliche", secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria (Cassazione penale, Sezione Unite, Sentenza n. 16568/07 e Sentenza n. 7537/10).

Di seguito si analizzano gli articoli del Codice penale richiamati.

Art. 640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

L'art. 640-bis C.p. così recita: "la pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee".

La condotta è descritta per relationem, attraverso il rinvio all'art. 640 C.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'Ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode, che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (Ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico. Tale norma è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche; tali frodi, secondo autorevole dottrina (Fiandaca – Grasso), non procurano solo un danno agli Enti erogatori ma colpiscono l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti (c.d. "danno da sviamento") e dell'ostacolo all'attuazione dei programmi economici.

Considerazioni applicative: tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società produca documenti falsi allo stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee, al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della Società, finanziamenti pubblici.

Art. 316-ter C.p. : Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L'art. 316-ter dispone che, "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 Euro a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito". Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art. 316-ter C.p. rappresenta quindi uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La norma in questione, uniformandosi a quanto già previsto nel campo delle frodi comunitarie ed in ossequio agli accordi presi in sede di Convenzione di Bruxelles (c.d. "Pif"), ha previsto delle "soglie di punibilità": se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 Euro, si applica la sola sanzione amministrativa; in quest'ultimo caso, non è prevista la responsabilità della Società. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la Società effettivamente consegue l'indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi, sia in forma attiva che omissiva. La condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, Enti pubblici, Comunità europee). Nel concetto di "utilizzazione" dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall'Autorità, che la Società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento, mentre il concetto di "presentazione" si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesti dall'Ente erogatore. La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell'agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico. Tale reato, in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell'inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall'art. 640-bis C.p., sopra analizzato.

Considerazioni applicative: il reato in questione può coinvolgere varie strutture e funzioni aziendali (es: Ufficio Risorse umane, Ufficio Contabilità, ecc.) che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti passivi indicati dalla norma.

I reati di "Indebita percezione di contributi in danno dello Stato o dell'Unione europea" (art. 316-ter C.p.) e "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640-bis C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione da parte del personale della Società di documenti attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere, a titolo esemplificativo, contributi pubblici per uno specifico progetto oppure, nella fase di rendicontazione dello stesso, attraverso la falsificazione di documenti giustificativi delle spese sostenute con evidente vantaggio per la Società.

Art. 316-bis C.p.: Malversazione a danno dello Stato

L'art. 316 C.p. stabilisce che, "chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni".

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; assume cioè rilievo penale la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione. La norma è infatti diretta a tutelare proprio l'interesse dello Stato e degli altri Enti pubblici affinché i loro interventi economici, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, della Società.

L'art. 316-bis C.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art. 640-bis C.p., operando nella fase esecutiva. L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

Considerazioni applicative: un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della Società che, una volta ottenuti finanziamenti pubblici, con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. "formazione finanziata"), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio, per ristrutturare immobili aziendali).

Il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea" (art. 316-bis C.p.) potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di mancata destinazione dei contributi o finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico per la specifica esecuzione delle attività finanziate (ad es. formazione) e di impiego degli stessi su altri investimenti e/o attività per le quali la Società nutre interesse.

Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico : "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti:

- utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.

A) Per “artificio” si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A..

Per “raggiri” si intende ogni “macchinazione subdola” atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui (Manzini).

Secondo parte della dottrina (Fiandaca-Musco) e della giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di pericolosità, può integrare il reato di truffa.

B) La “induzione in errore” della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.

C) Per “atto di disposizione” si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un’usurpazione unilaterale dell’agente (Società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell’induzione in errore. E’ pacifico che l’atto di disposizione possa consistere anche in un “non fare”: la vittima trascurava un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.

D) Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l’agente (“profitto ingiusto”, che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

Il danno, secondo la “concezione economica”, attualmente dominante in dottrina, deve comportare invece un’effettiva perdita patrimoniale per la vittima (“danno emergente” o “lucro cessante”), da valutare anche in relazione alla sua categoria sociale.

L’elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l’agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può profilarsi in epoca susseguente.

Il reato di truffa, secondo le Sezioni Unite della Cassazione e la dottrina dominante, si consuma con il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (nel caso di specie, la Società) e con l’effettivo danno patrimoniale della vittima (Stato o Ente pubblico). Si tratta di una tipologia di reato configurabile in tutti gli ambiti aziendali.

Un controllo preventivo che la Società può adottare per circoscrivere il rischio di verifica di tale reato consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

Considerazioni applicative: tale reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui la Società utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell’esecuzione; si pensi, in quest’ultimo caso, alla Società che, nel contesto di un

rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifici o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività. Altro esempio concreto di condotta che può integrare il reato in questione è presentare alla Pubblica Amministrazione documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali della Società per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, al fine di ottenere un indebito profitto.

Il reato di “Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea” (art. 640, comma 2, n. 1, C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, per ottenere dal Comune un maggiore aggio sul riscosso, vengano gonfiati gli accertamenti ovvero vengano inseriti nell'archivio informatico verbali di contravvenzioni inesistenti, mai emessi dalla Polizia locale.

Art. 640-ter C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante”. Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini del presente “Piano”, è ricompreso, nel reato di “frode informatica in danno dello Stato”:

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto, con un danno alla P.A..

La condotta si può sostanziare nell'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Azienda, già trasmessi all'Amministrazione. Sarebbe auspicabile, ai fini di un controllo preventivo, l'adozione di un sistema interno all'Azienda che preveda, per un corretto accesso ai Sistemi informativi della P.A., le seguenti caratteristiche:

- adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche strutture aziendali;
- rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente;
- puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società. Il reato di “Frode informatica” (art. 640-ter C.p.) potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni necessarie per la partecipazione a gare, ovvero per modificare lo status di singole pratiche al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

3.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, traffico di influenze illecite

(artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale). Si analizzano di seguito i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati, oggetto di modifiche da parte della Legge n. 69/15:

“Il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale articolo è stato così recentemente modificato dalla Legge n. 69/15, che ha reintrodotto la figura dell’Incaricato di pubblico servizio quale ulteriore “soggetto qualificato” contemplato dalla norma.

Si tratta infatti di un “reato proprio”, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma.

- La qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell’art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art 358 c.p., va riconosciuta a coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L’art 317 c.p. tutela i Principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01, dovrà essere realizzato, in ogni caso, nell’interesse o a vantaggio della società e non, come normalmente accade, nell’esclusivo interesse del concussore.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l’abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico ufficiale; nel primo caso il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito; nel secondo caso, invece, l’agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;
- la costrizione nei confronti della vittima si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica.
- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al “soggetto attivo” o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico agente.

Nel concetto di “utilità” è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale).

“Terzo” è, ovviamente, chi è estraneo all’attività abusiva del pubblico ufficiale.

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

Considerazioni applicative: La società potrà quindi incorrere in tale responsabilità solo nel caso in cui un proprio dipendente, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato dei soggetti qualificati sopra descritti, che, abusando della loro posizione, richiedano a terzi prestazioni non dovute.

E' opportuno, in linea generale, contrastare anche il fenomeno della "concussione ambientale"; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della P.A., in cui la condotta concussiva del Pubblico Ufficiale può realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente come corrispettivo per ottenere un atto amministrativo).

Il reato di concussione potrebbe realizzarsi, ad esempio, in caso di abuso di potere da parte del Pubblico Ufficiale che costringa esponenti della società a dare o promettere denaro o altra utilità al fine di:

- agevolare la società nell'ottenimento di contratti di servizi con Enti pubblici;
- ottenere agevolazioni per l'aggiudicazione di gare pubbliche ovvero di finanziamenti pubblici;
- procurare alla società trattamenti di favore in caso di accertamenti e/o verifiche ispettive da parte delle Autorità competenti;
- ottenere un trattamento favorevole in caso di accertamento in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente ovvero in materia di lavoro, fiscale, previdenziale, contributiva, etc.

Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni".

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 C.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e lo stesso art. 318 configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di 2 soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione. Tale accordo pone il pubblico funzionario ed il

privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 C.p.), contraddistinto invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 C.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale;

- l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'intraneus esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo;

- per "promessa" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione", purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione (Cassazione penale, Sentenza 10 luglio 1990);
- nel concetto di "dazione" rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;
- nel concetto di "utilità" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale). La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo": "terzo" non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione. Parte della dottrina (Del Gaudio) ritiene che, anche nel caso in cui l'utilità o il denaro siano goduti da un "terzo", debba sussistere comunque un vantaggio indiretto anche per il pubblico funzionario. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale, di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato "accordo criminoso", ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un mero "post factum" (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto, ma non è necessaria ai fini della consumazione).

Considerazioni applicative: in ambito aziendale, possono configurarsi corruzioni "attive" nel caso in cui l'Amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni". Si tratta della c.d. "corruzione propria" ed

integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto (Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio). Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. Sul concetto di denaro o altra utilità, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art. 318 C.p., mentre per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali (Fiandaca-Musco; Grosso). Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cassazione 25 marzo 1999, Di Pinto).

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

Considerazioni applicative: tale ipotesi di reato si manifesta nel caso in cui l'Amministratore della Società o un suo dipendente dà o promette denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, affinché questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica de quo è quella del Pubblico Ufficiale che, nel corso di un'ispezione tributaria, concordi un corrispettivo con l'imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella dell'imprenditore che paghi il Pubblico Ufficiale per farsi concedere un'autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. Per l'individuazione della nozione di Incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 358 si richiamano le considerazioni sub art. 317 c.p.

Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 C.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni".

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività giudiziaria.

Per "parte" di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale, ed invece per "parte" di un processo penale si considera l'imputato, l'indagato, il Pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l'Ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Il reato in questione è ipotizzabile solo se l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.

L'elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Considerazioni applicative: la Società potrebbe rispondere del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora corrompa, ad esempio, il Giudice incaricato del processo, per ottenere un risultato favorevole o per ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni”.

Tale fattispecie, introdotta dalla “Legge Anticorruzione” (Legge n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di “concussione per induzione”, ponendosi tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del Codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i 2 soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del metus publicae potestatis e il privato subendo tale condizione di metus (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza n. 18968 del 30 aprile 2013).

Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto 2 profili:

1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (c.d. “condotta costrittiva”); il pubblico funzionario pone in essere un'attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. “induzione per persuasione”). Secondo parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, l'induzione può comprendere anche l'inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però il privato consapevole del carattere indebito della prestazione (c.d. “induzione ingannatoria”);

2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, i cui elementi costitutivi sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio;
- l'induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per tali concetti di “promessa/dazione” e di “utilità” si rinvia a quanto detto in relazione al reato di corruzione. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa. Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

Considerazioni applicative: la norma punisce quindi anche la Società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell’indebito.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene previste nel primo comma dell’art 318, nell’art 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In sostanza il delitto di corruzione è un reato a concorso necessario in cui viene punito anche il soggetto corruttore.

Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art, 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319 C.p., ridotta di un terzo. La pena di cui al comma 1 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma 2 si applica al Pubblico Ufficiale o all’Incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

Per l’integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa. Soggetti attivi di questo reato possono essere, sia i privati, che i pubblici funzionari.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l’offerta o promessa dell’utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l’istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro

o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

I reati di “Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio” (artt. 318-319 C.p.), “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” (art. 320 C.p.) e “Istigazione alla corruzione” (art. 322 C.p.) potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società (dipendenti e non) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere alla Società dei vantaggi.

Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questo nuova fattispecie che, ai sensi del “Piano Nazionale Anticorruzione” introdotto dalla Civit, deve essere ricompresa nel “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, quale ulteriore azione di prevenzione della Corruzione. Secondo il suddetto “Piano”, infatti, i “Modelli di organizzazione” non devono limitarsi a richiamare solo i “reati contro la Pubblica Amministrazione” previsti dal Dlgs. n. 231/01, ma devono prendere in considerazione anche quelli contenuti nella Legge n. 190/12, in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (nel caso di specie, “Società di servizi pubblici locali”).

L’art. 346-bis C.p. stabilisce che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Scopo della norma è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter C.p..

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

Tra i reati-presupposto rilevanti ai fini dell’attuazione del “Piano annuale Anticorruzione”, in quanto introdotti con la Legge n. 190/12, vi rientra anche il reato di “corruzione tra privati” ex art. 2635 C.c., di seguito analizzato.

3.3. Corruzione tra privati (Art. 2635 C.c.)

L’art. 2635 del Codice civile statuisce che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli Amministratori, i Direttori generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra

utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro e altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

L'art. 25 ter c.1, lett. s bis) del D.lgs n. 231/01 richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati con riferimento all'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 2635 cc. che contempla il lato attivo della fattispecie plurisoggettiva. Ai fini della disciplina in materia di Anticorruzione, rileva altresì il lato passivo della fattispecie.

Affinchè possa ritenersi integrato il reato presupposto, occorre che la condotta prevista dall'art. 2635 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, in quanto richiamati dall'art. 25 ter c.1 prima parte D. Lgs 231/2001 che prevede 'In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica..’.

Ha dunque rilevanza la condotta corruttiva degli apicali dell'ente nei confronti di soggetti terzi, che causi danno all'ente.

Rispetto alla versione previgente, la nuova formulazione dell'art 2635 C.c., individua anche il “terzo” quale soggetto destinatario della dazione o della promessa e prevede che gli atti possano essere commessi od omessi anche in violazione degli obblighi di fedeltà e non più limitatamente in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio.

Un esempio di condotta che potrebbe integrare la suddetta fattispecie di reato è l'accordo illecito tra privati, stipulato in un contesto societario, fondato sul pagamento di una tangente per far compiere all'altro un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. La norma configura un reato di danno e l'applicazione della sanzione penale è quindi subordinata al verificarsi di un nocumento per la Società, che deve essere conseguenza della commissione/omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà.

3.4 art. 2635-bis del codice civile: l'istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis del Codice civile, introdotto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recita: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si introduce, inoltre, l'art. 2635-ter del codice civile che va a disciplinare le pene accessorie, stabilendo che «La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.»

3.5 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 323 c.p.

Poiché l'art. 2 del PNA offre una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.Lgs 231/2001, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito amministrativo.

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Tali norme tutelano il regolare funzionamento e prestigio della funzione pubblica ed il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della P.A. Il delitto di peculato si differenzia da quello di truffa aggravata in quanto il primo ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi/consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia previsione di cui all'art. 314 c.p..

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva (es: formulazione di richieste, emissione di pareri contra legem) ma anche la tenuta di una condotta omissiva che abbia cagionato un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio patrimoniale, in conseguenza della violazione di una norma di legge o di regolamento.

È comunque necessario che l'atto si concretizzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Può dunque integrare il delitto in questione la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

L'ingiustizia del vantaggio o del danno assume un ruolo di rilievo all'interno della fattispecie rappresentando quella nota di disvalore che consente di distinguere il reato dall'illecito amministrativo.

I presidi e i controlli analizzati e volti a prevenire i reati sopra contemplati valgono anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli Organi e dei Funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis C.p.).

Il “Piano di prevenzione della Corruzione” della Società trova infatti uguale applicazione, sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

4. SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

L'attività di predisposizione e di aggiornamento del Piano ha visto il coinvolgimento del RPCT, dei Responsabili Area Operative della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Tenuto conto della Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 abbiamo proceduto con l'aggiornamento del Sistema di gestione del rischio corruzione, come da indicazioni allegato 1) della stessa delibera.

4.1. Analisi del contesto esterno

Il contesto di riferimento in cui opera ESA S.P.A. determina la tipologia dei rischi da prendere concretamente in considerazione. Mediante la considerazione del contesto di riferimento, si effettua una prima valutazione sintetica del proprio profilo di rischio. Questo al fine di rendere più concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico con riferimento a specifici pericoli. Mediante tale approccio la Società focalizza la propria attenzione solo sulle fattispecie di rischio che presentano una ragionevole verosimiglianza.

L'analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo di dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione. L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard internazionali in materia di risk management, favorire l'analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema regionale di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità, la Regione Toscana si configura come un contesto non troppo critico (Tabella 1 - Indicatori relativi al capitolo sicurezza - Rapporto BES 2018):

- 1) tasso di omicidi (numero di omicidi per 100.000 abitanti);
- 2) tasso di furti in abitazione (vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie.);
- 3) tasso di borseggi (vittime di borseggi per 1.000 abitanti);
- 4) tasso di rapine (vittime di rapine per 1.000 abitanti);
- 5) paura di stare per subire un reato in futuro (percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di stare per subire un reato negli ultimi 3 mesi sul totale delle persone di 14 anni e più);
- 6) presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e ambientale nella zona in cui si vive sul totale delle persone di 14 anni e più).

Tabella 1 - Indicatori relativi al capitolo sicurezza - Rapporto BES 2018 Tasso di omicidi (anno 2017)	Tasso di omicidi (anno 2017)	Tasso di furti in abitazione (anno 2017)	Tasso di borseggi (anno 2017)	Tasso di rapine (anno 2017)	Paura di stare per subire un reato (anno 2016)	Percezione di degrado nella zona in cui si vive (anno 2016)
Piemonte	0,5	15,2	8,4	1,5	2,6	12,0
Valle d'Aosta	0,8	9,8	1,1	0,1	4,7	6,6

Liguria	0,4	14,1	9,4	1,2	5,0	11,7
Lombardia	0,5	16,0	7,7	1,5	9,5	12,6
Trentino-Alto Adige	0,4	8,3	4,0	1,0	4,6	8,8
Bolzano	0,2	11,7	2,6	0,4	5,0	6,8
Trento	0,6	10,1	3,3	0,7	4,3	10,7
Veneto	0,4	13,2	5,7	0,7	7,6	6,9
Friuli-Venezia Giulia	0,2	10,5	3,6	0,5	4,3	4,2
Emilia-Romagna	0,4	18,7	10,1	1,3	8,5	10,9
Toscana	0,5	19,8	9,7	1,2	6,4	14,5
Umbria	0,1	17,2	4,3	0,7	5,0	10,1
Marche	0,3	13,0	2,8	0,6	6,5	5,9
Lazio	0,5	11,0	11,8	1,6	7,9	24,5
Abruzzo	0,6	10,2	2,5	0,5	4,9	12,7
Molise	0,0	9,4	1,9	0,3	4,6	7,0
Campania	0,9	8,0	4,9	3,1	5,2	12,9
Puglia	1,2	12,9	2,6	1,0	5,8	7,5
Basilicata	0,5	6,3	0,9	0,2	6,9	4,7
Calabria	1,0	6,8	1,2	0,4	4,7	13,8
Sicilia	0,6	10,3	2,8	0,8	4,3	9,8
Sardegna	1,0	6,9	1,1	0,4	3,8	9,6
Nord	0,5	15,2	7,6	1,2	7,2	10,6
Centro	0,4	14,4	9,4	1,3	7,0	17,9
Mezzogiorno	0,9	9,4	3,0	1,4	4,9	10,6
Italia	0,6	13,2	6,4	1,3	6,4	12,1

In Italia prosegue la diminuzione del numero di omicidi: nel 2017 sono state uccise 357 persone, pari a 0,6 omicidi ogni 100 mila abitanti. Per la prima volta il numero di omicidi è sceso sotto le 400 unità (registrate nel 2016). Rispetto al 2016 gli omicidi diminuiscono in particolare nel Mezzogiorno, ma permangono i divari territoriali. Negli ultimi decenni gli omicidi registrano un forte calo che ha riguardato soprattutto gli uomini mentre rimangono stabili quelli delle donne. L'ultimo anno conferma la tendenza alla diminuzione degli omicidi degli uomini e fa registrare una lieve diminuzione anche per le donne: nel 2017 si sono verificati 234 omicidi di uomini e 123 di donne (corrispondenti rispettivamente a 0,8 e 0,4 omicidi per 100 mila abitanti dello stesso sesso). Il numero di omicidi degli uomini risulta sempre più elevato rispetto a quello registrato per le donne in ogni fascia di età; solo tra le persone con più di 64 anni la tendenza si inverte e il tasso delle donne supera quello degli uomini (0,5 contro 0,4 per 100 mila persone).

Nonostante la diminuzione degli omicidi rimangono forti differenze nel contesto in cui questi fatti delittuosi avvengono. Nel 2017, l'80,5% delle donne uccise è vittima di una persona che conosce (partner o ex partner, nel 28,5% da un parente e nell'8,1% da una persona conosciuta). La situazione è molto diversa per gli uomini: soltanto il 24,8% è stato ucciso da una persona conosciuta (di cui solo il 3,4% da partner o ex partner) mentre il 75% degli uomini sono stati uccisi da uno sconosciuto o da un autore non identificato dalle forze dell'ordine.

Nel 2017 il numero di furti in abitazione è in miglioramento, confermando il trend positivo avviatosi dopo il 2014 (rispettivamente 13,2 per 1.000 famiglie nel 2017, e 17,4 nel 2014). Il numero di rapine continua a diminuire anche se più lentamente dei furti, attestandosi, nel 2017, a 1,3 persone ogni 1.000 abitanti. Per i borseggi, il miglioramento, registrato dopo il 2014, si è interrotto nell'ultimo anno e la quota si è mantenuta sui livelli dell'anno precedente (6,4 persone ogni 1.000 abitanti). I borseggi al Centro sono 3 volte rispetto al Mezzogiorno: 9,4 contro 3 vittime ogni 1.000 abitanti. I furti in abitazione sono più diffusi nel Nord dove si contano 15,2 famiglie vittime ogni 1.000 contro 9,4 famiglie nel Mezzogiorno. Per le rapine si registrano differenze molto più contenute: 1,4 per 1.000 abitanti nel Mezzogiorno, rispetto a 1,2 nel Nord e 1,3 nel Centro.

Anche sul fronte delle percezioni della popolazione emerge una tendenza complessivamente positiva. La percezione del degrado della zona in cui si vive è diminuita. Nel 2016 il 12,1% della popolazione dichiara di aver visto nella zona in cui abita persone che si drogano o che spacciano droga, prostitute in cerca di clienti, persone senza fissa dimora o atti di vandalismo contro il bene pubblico. Nel 2009 la stessa percentuale era pari al 15,6%. Tale diminuzione riguarda tutte le ripartizioni geografiche, in particolare il Mezzogiorno dove la percezione del degrado scende di 5,3 punti percentuali.

Sostanzialmente stabile anche la quota di persone che hanno dichiarato di avere avuto paura di stare per subire un reato, pari nel 2016 al 6,5%. Nel 2016, questa è sentita maggiormente da chi vive nel Nord (7,2%) e nel Centro (7%), mentre è più bassa nel Mezzogiorno (4,9%). Hanno avuto più occasioni di temere di subire reati le persone che vivono in Lombardia (9,5%), Emilia-Romagna (8,5%) e Veneto (7,6%) per quanto riguarda il Nord; nel Lazio (7,9%) e in Basilicata (6,9%) per il Centro e il Sud, mentre quelle che ne hanno avute meno sono gli abitanti del Piemonte (2,6%).

L'Istat ha introdotto una serie di quesiti nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015 - 2016 per studiare il fenomeno della corruzione. Si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi). L'indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a seconda degli ambiti della corruzione. Nella progettazione dell'indagine sono stati definiti otto settori chiave in cui esplorare tutte queste componenti: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities. Su questi primi risultati si fonderanno ulteriori sviluppi inerenti alla tematica della

corruzione, così come stabilito dal protocollo d'intesa con ANAC in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione. Le percentuali cambiano in relazione ai diversi temi: la quota di famiglie che ha ricevuto tali richieste nel corso della vita è del 3,2% nel settore lavorativo (0,8% nei 3 anni precedenti l'intervista), del 2,4% in ambito sanitario (1,2% negli ultimi 3 anni) per quanto concerne visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi. Sempre sul fronte sanità, il 9,7% delle famiglie (5,5% negli ultimi 3 anni) ha ricevuto la richiesta di fare, per un suo componente, una visita a pagamento nello studio privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati (ad esempio prima di un intervento chirurgico, un parto, o per esami specialistici). Sebbene questi casi non rappresentino nella definizione giuridica italiana circostanze di vera e propria corruzione, sono però rappresentativi di situazioni in cui per avere un servizio pubblicamente disponibile in realtà si è indotti a "pagare", senza contare che, a livello internazionale, sono parte della "corruption" in senso esteso. Quanto al settore giustizia, sono il 2,9% le famiglie che hanno avuto una richiesta di denaro, regali o favori da parte di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri. In particolare, per il 2,1% delle famiglie la richiesta si è esplicitata nell'ambito delle cause civili. La richiesta di denaro o scambi ha coinvolto il 2,7% delle famiglie che nel corso della vita hanno fatto domanda di benefici assistenziali come contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità e il 2,1% delle famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici. In particolare, si stima all'1,5% la percentuale delle famiglie a cui è accaduto quando si sono recate presso uffici pubblici comunali, della Regione o della Provincia. Percentuali ancora inferiori si hanno per le richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte delle forze dell'ordine o delle forze armate (1%), nel settore dell'istruzione (0,6%), al momento dell'iscrizione a scuole universitarie o di specializzazione o per essere promosso, rispettivamente lo 0,2% e lo 0,5%. La percentuale più bassa riguarda le public utilities: sono lo 0,5% le famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o il telefono, hanno avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi richiesti. La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata. L'indicatore complessivo di corruzione stimato varia tra il 17,9% del Lazio e il 2% della Provincia autonoma di Trento. Valori particolarmente elevati presentano anche l'Abruzzo e la Puglia, rispettivamente 11,5% e 11%, la Basilicata e il Molise, mentre all'opposto si collocano alcune regioni del Nord come la provincia autonoma di Bolzano, il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Marche. Il 13,1 % degli intervistati conosce persone vittime di corruzione. La prevalenza varia a seconda del settore coinvolto e in relazione all'area geografica di residenza: si passa dal 7,9% dei cittadini residenti nel Nord-est, (l'area meno coinvolta del Paese, con il minimo del 3,9% in Friuli Venezia Giulia) al 19,7% del Sud, con la Puglia che registra la prevalenza più alta, pari al 32,3%. Prevalenze decisamente più elevate rispetto alla media nazionale del 13,1% si rilevano anche nel Lazio (21,5%), in Abruzzo (17,5%), Sicilia (15,4%) e Sardegna (15,0%).

4.2. Analisi del contesto interno

Nella fase di analisi dei rischi di corruzione che caratterizzano l'operatività di ESA S.P.A. è stata sviluppata un'analisi del contesto interno, coerentemente con i criteri individuati dalla Delibera ANAC n. 1064/2019 come *best practice* di riferimento per lo sviluppo dei sistemi di *risk management*.

L'analisi è avvenuta attraverso vari strumenti. In prima battuta, è stata analizzata la documentazione esistente riguardante i sistemi organizzativi, gestionali e di controllo presenti nella società. Nello specifico sono stati esaminati i seguenti documenti:

- organigramma;

- verbali dell'Organismo di Vigilanza;
- documenti presenti nel Sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza;
- regolamenti aziendali (quali il Regolamento per il reclutamento del personale, il Regolamento gare e contratti, ecc.);
- ordini di servizio che danno specifiche disposizioni in merito ai processi sensibili.

In secondo luogo, sono stati esaminati tutti i processi gestionali di ESA S.P.A. come raccomandato dall'ANAC. L'analisi è avvenuta attraverso la tecnica della descrizione narrativa (narrative) dei processi che consiste nella descrizione analitica degli elementi costitutivi dei processi medesimi. ESA ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

L'attuale sistema di amministrazione e controllo della Società prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, di un Collegio Sindacale. Inoltre, a seguito dell'approvazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 il CdA ha nominato un Organismo di Vigilanza.

La Società ha individuato, come RPCT, il Dr. Massimo Diversi.

Per l'individuazione delle attività aziendali più sensibili dal punto di vista della prevenzione della corruzione si rinvia alla PARTE SPECIALE, allegato A) del presente Piano, in cui è presente la valutazione del rischio per ciascun processo aziendale.

4.3. Contesto organizzativo di ESA S.p.A.

ESA è una Società per Azioni totalmente partecipata da capitale pubblico. È in questo dualismo, quello imprenditoriale classico di un'Azienda di erogazione dei servizi e quello pubblicistico, che si possono individuare le peculiarità della nostra Società. Questa affermazione vuol significare che due anime apparentemente contrapposte coesistono nel perseguimento degli interessi della Società:

- l'anima imprenditoriale che ha come finalità ultima la massimizzazione del risultato economico e, quindi, del profitto;
- l'anima pubblicistica, tipica di una pubblica amministrazione, che ha lo scopo di curare gli interessi della collettività.

L'attività imprenditoriale di ESA è caratterizzata dalla gestione del ciclo integrato dei servizi di igiene ambientale, con particolare attenzione all'efficienza nell'erogazione del servizio ed al contenimento delle tariffe. È verso questa seconda prospettiva che la Società ha da sempre indirizzato le maggiori, se non quasi esclusive, attenzioni ed i propri sforzi, relegando il perseguimento del profitto alla condizione di semplice mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Le caratteristiche legate alla insularità del nostro territorio, con costi eccessivi per il trasporto in continente dei materiali, con il necessario sovradimensionamento degli impianti e dell'organizzazione generale, rendono difficoltoso l'equilibrio tra la ricerca dell'economicità della gestione e la qualità dei servizi erogati e soprattutto la percezione da parte dei clienti del valore degli stessi.

In questo contesto evidentemente aumenta la necessità e l'importanza che ESA si doti di strumenti di comunicazione e rendicontazione sociale della propria attività. Per questo motivo la Società ha deciso di integrare gli strumenti di pianificazione strategica e di bilancio della gestione, i cui esempi tipici sono il budget, il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa, il rendiconto finanziario, con il bilancio sociale, il bilancio ambientale e la carta dei servizi.

La Società opera sin dal 1973 nel settore dei servizi di igiene urbana. Dalla data della costituzione fino al gennaio 1999 la forma giuridica è stata quella di Azienda Municipalizzata (Azienda attività esclusivamente per il Comune di Portoferraio. Nel corso del 1999 è stata trasformata in Azienda

Speciale A.M.N.U.P. e dal gennaio 2000 ha subito la definitiva trasformazione in Società per Azioni, con la denominazione di Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A..

Su iniziativa del Comune di Portoferraio fu presentato e sottoscritto da tutte le Amministrazioni Comunali Elbane un accordo di programma finalizzato alla costituzione di una Società per Azioni che potesse gestire l'intero ciclo dei rifiuti sull'isola.

In detto accordo di programma sono state definite le linee guida per lo sviluppo della Società. Con tale accordo i Comuni hanno sancito il riconoscimento di ESA come la sola Società sul territorio in grado di permettere il superamento della frammentazione delle gestioni. La necessità di porre un freno alla crescita eccessiva dei costi del "ciclo" dei rifiuti su scala comprensoriale ha reso ancora più necessaria la gestione unitaria, prevista anche dalle vigenti normative.

Contemporaneamente all'evoluzione delle vicende societarie si è sostenuta l'espansione dei servizi sul territorio elbano. Infatti dal mese di giugno 2000, oltre ai servizi svolti per il Comune di Portoferraio, ESA ha iniziato la raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni di Rio nell'Elba, Rio Marina, Marciana (limitatamente alla frazione di Procchio) e Capoliveri. Per quest'ultimo Comune, a partire dall'aprile 2001, il servizio di raccolta RSU, inizialmente effettuato nella sola frazione di Lacona, è stato esteso a tutto il territorio comunale. Dal mese di giugno 2001 si è iniziato anche lo spazzamento per conto del Comune di Rio nell'Elba. A partire dal febbraio 2002 ESA, a seguito di provvedimenti amministrativi delle competenti autorità, ha intrapreso anche la gestione della fase dello smaltimento dei R.U. Fino alla fine del 2004 ESA ha inoltre gestito due depuratori delle acque siti in località Bagnaia e Schiopparello.

Attualmente i servizi svolti da ESA si estendono ai Comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio, Marciana, Marciana Marina e Campo nell'Elba.

La missione di ESA è quella di soddisfare il bisogno dell'utenza di trattare i propri rifiuti con il minore impatto ambientale possibile e nel modo più economicamente efficiente. Pertanto l'interpretazione che la Società attribuisce della propria missione si basa su due elementi fondanti:

1. lo sviluppo di un modello integrato di gestione dei rifiuti urbani che, tramite la riduzione dei rifiuti prodotti ed il loro conferimento presso le strutture di recupero e valorizzazione, riduca al minimo i quantitativi da inviare a smaltimento in discarica e conseguentemente i costi;
2. un metodo di lavoro che, privilegiando la ricerca del consenso tra tutte le parti sociali coinvolte, e il dialogo con tutti gli stakeholders interessati, riduca le possibili conflittualità e persegua la soddisfazione dei clienti per i servizi offerti.

Infatti la società ritiene che la qualità nella gestione dei servizi sia decisiva per rendere competitivo un territorio. In un'isola questo aspetto diventa più significativo perché lo sforzo da compiere è di ricercare le migliori pratiche sul territorio per dare risposte ai bisogni della Comunità.

ESA ha sollecitato e formalizzato rapporti con il mondo delle imprese, del lavoro e con quello ambientalista e si confronta con le Istituzioni in un rapporto di leale collaborazione per rendere chiare, condivise e puntuali le azioni per la gestione del ciclo dei rifiuti. Riteniamo che lo sviluppo sostenibile, la sua piena e concreta affermazione sul territorio elbano, passi anche da un modello di responsabilità sociale sempre più moderno.

Una responsabilità che viene percepita dal Cittadino che aspira ad avere sempre più relazioni con le aziende e con i Comuni proprietari.

Il profilo aziendale di ESA, integrato con gli aspetti della Qualità nella gestione dei servizi, è caratterizzato dalla capacità di analisi, progettazione e gestione degli impianti, nonché dalla propensione a stimolare ed orientare interventi nella gestione generale del ciclo dei rifiuti indicando concrete soluzioni, anche evolutive, e nel rispetto degli standard e/o obiettivi fissati dalle vigenti disposizioni normative. Tutto ciò in un rapporto stretto con le Istituzioni locali.

Gli Organi di Governo della Società attualmente in carica sono:

- Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Gabriella Solari

Vice Presidente: Ivo Fuligni

Consigliere Simone Bracali

- Collegio Sindacale:

Presidente: Anna Ambrosino

Sindaco Effettivo: Andrea Scarpa

Sindaco Effettivo: Matteo Tonietti

Dal 28/12/2015, per effetto dell'atto di conferimento degli assets nella Società d'Ambito (ATO Toscana Costa), il Socio Unico è RetiAmbiente S.p.A.

Il capitale sociale ammonta complessivamente ad € 802.800 (dal 28/02/2014).

4.4. Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è rivestita dal Dr. Massimo Diversi, ad oggi Direttore Amministrativo, uno dirigente in azienda.

Compito primario del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è la predisposizione, ogni anno entro il 31 Gennaio, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società, che sottopone all'approvazione all'organo di indirizzo politico della Società.

Il Piano viene pubblicato sul sito *internet* della Società nella sezione *Società Trasparente*.

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve:

- a) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- b) provvedere alla verifica, d'intesa con il responsabile competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (se la struttura organica lo permette);
- c) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) pubblicare nel sito *web* della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 31 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'organo di indirizzo politico della Società, fatte salve le deroghe comunicate dall'ANAC (per l'anno 2019 il termine è stato differito al 31/01/2020);
- e) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190 del 2012 e s.m.i. prevede che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale" (rif. art. 1, comma 8).

La stessa legge prevede che in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. (rif. art. 1, comma 12).

Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare. (rif. art. 1, comma 14)

Nel caso di avvio del procedimento disciplinare, al responsabile non può essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di definizione degli obiettivi.

4.5. Aree maggiormente a rischio corruzione

Il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni, tenuto anche conto della oggettiva novità dell'introduzione di sistemi di gestione del rischio corruzione.

Una delle esigenze a cui il presente Piano attende è l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione in modo tale da poter attivare per esse specifici accorgimenti oltre ad assicurare dedicati livelli di trasparenza.

L'art. 1, comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Oltre a queste, la Società ha individuato le seguenti ulteriori aree di attività, legate all'attività specifica quali:

- a) accesso a finanziamenti pubblici per la realizzazione di Progetti;
- b) attività di formazione finanziata.

Le attività di cui sopra sono state oggetto di un'approfondita analisi ed aggiornamento come si evince dall'elenco presente nella PARTE SPECIALE, legate ai procedimenti connessi a tali ambiti, anche in collaborazione con le strutture organizzative coinvolte nei diversi processi.

Per le aree identificate alle lettere b) e d) si evidenzia che le stesse sono in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale, che prevedono già progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. Pertanto si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) possono non essere completamente normati o standardizzati. Inoltre, la Società avendo adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231 del 2001, tra gli allegati troviamo il documento di valutazione rischi integrato con le

fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012, oltre al Codice Etico e la nomina dell'OdV che supporta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nelle periodiche attività di controllo.

Nella PARTE SPECIALE allegato A) troviamo:

- L'elenco dei processi, con descrizione delle attività e responsabilità.
- La Valutazione del Rischio corruzione
- Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruzione

4.6. Monitoraggio del Piano

Successivamente all'approvazione del Piano ha luogo l'attività di monitoraggio da parte del RPCT, con il supporto dei referenti di area.

Il Monitoraggio comprende un insieme di attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel monitoraggio:

- 1) la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- 2) l'analisi delle procedure, degli ordini di servizio, delle disposizioni e di qualsiasi altro documento che regola le modalità di attuazione delle attività a rischio;
- 3) l'esame delle informazioni ricevute dai referenti interni;
- 4) la verifica di segnalazioni relative al possibile compimento di reati di corruzione provenienti dal *whistleblowing*;
- 5) lo svolgimento di ispezioni e di attività investigative anche non previste nel Piano di monitoraggio annuale.

Il risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT sarà oggetto della relazione annuale che il Responsabile dovrà redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero diversa data stabilita dall'ANAC) e pubblicare sul sito internet aziendale nella sezione "*Società trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*". Come abbiamo accennato in premessa questo piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia "preventiva" e, possiamo dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi corruttivi, che diventano oggetto dell'attività delle Procure della Repubblica che attivano l'azione penale.

5. AZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, ESA S.P.A. intende identificare e definire le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche, al fine di sviluppare il PTPCT, dando attuazione alla Legge 190/2012 e alle Linee Guida dell'ANAC, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dalla Società (in particolare il sistema di gestione integrato e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001) cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove ed ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

L'ambito di applicazione della Legge 190/2012 e quello del D. Lgs. 231/2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di

reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D. Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla Legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il D. Lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La Legge 190/2012, invece, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un Piano adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

5.1 Controllo e prevenzione del rischio

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Società ed ai suoi collaboratori e consulenti. Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice di Comportamento, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura del Direttore Generale, attualmente incaricato anche del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Dovranno, infine, esser previste forme di presa d'atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti, sia al momento dell'assunzione sia per quelli in servizio con cadenza periodica.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza coinvolgerà il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.

Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti. La Società è tenuta a pubblicare sul sito web le consulenze e gli incarichi conferiti con i relativi compensi.

Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17 art. 1 della Legge 190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

5.2. Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce uno dei principi più importanti che caratterizza la gestione di ESA S.P.A. e ispira le decisioni ed i comportamenti di tutti quei Soggetti che operano per conto della Società. L'adozione di tale principio e l'attuazione di un insieme di azioni finalizzate ad assicurare la trasparenza dell'attività societaria rappresentano delle misure fondamentali anche per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento di ESA S.P.A..

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività più esposte al rischio di comportamenti corruttivi permette, infatti, di:

- favorire forme di controllo sull'attività di ESA S.P.A. da parte di soggetti interni ed esterni;
- garantire l'applicazione del principio di *accountability*;
- svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Tramite la pubblicazione di informazioni sul proprio sito Internet, la Società rende conto a tutti i suoi *stakeholders* delle modalità delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e di una serie di altri aspetti che caratterizzano la sua gestione.

Per adempiere alle regole normative in vigore relative alla trasparenza delle società in controllo pubblico, ESA S.P.A. ha provveduto alla creazione nel proprio sito Internet di una sezione denominata "*Società Trasparente*" nella quale la società pubblica tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013.

La figura di Responsabile della trasparenza, in aderenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, coincide con la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione.

5.3. Rotazione degli incarichi

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. *b*), nonché al comma 10, lett. *b*), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Trasparenza, nell'ambito delle proprie funzioni, ha sottoposto al CdA una proposta di modifica e integrazione all'assetto organizzativo nella quale fa cenno anche alla possibile rotazione di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio e, laddove venga riscontrata la necessità di effettuare tale rotazione sottoporrà al CdA di deliberare sull'argomento. In ogni caso, è necessario precisare che la rotazione è di più facile realizzazione per le attività fungibili o comunque intermedie, mentre sarà più difficile nell'ambito di attività altamente specializzate.

Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

5.4. Adozione del Codice di Comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che ESA S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i destinatari devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Tali principi comportamentali costituiscono i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società, cui si rimanda integralmente.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel presente Piano, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Ad integrazione di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento, ed in linea generale, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

5.5. Sistema sanzionatorio

La legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. Infatti, l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinari, dirigenziali e amministrative (art. 46 del D.lgs. 33/2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art.47 D.lgs. 33/2013) e di mancato trasferimento di risorse a favore di enti e organismi (artt. 22 e 28 del D.lgs. 33/2013).

Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il Responsabile della Trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi amministrativi che sono tenuti a fornire i dati ai fini della pubblicazione.

L'articolo 47 del D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, prevede inoltre sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici ed assegna il potere sanzionatorio all'ANAC, che disciplina il relativo procedimento con un Regolamento proprio del 16/11/2016 entrato in vigore il 06/12/2016.

La suddetta disposizione prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro nei casi di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs 33/2013. Può essere irrogata al dirigente inadempiente nella comunicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e del soggetto responsabile della mancata pubblicazione.

La stessa sanzione si applica per violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 co. 2 D.lgs 33/2013), ed agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 gg. dal conferimento ovvero, per le eventuali indennità di risultato, entro 30 gg. dal percepimento.

L'omissione delle pubblicazioni dei dati relativi ai consulenti/collaboratori comporta l'inefficacia dell'atto e illegittima la liquidazione dei compensi.

L'omissione delle pubblicazioni dei dati relativi a sovvenzioni/sussidi comporta l'inefficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro. La mancata o incompleta pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della concessione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

5.6. Whistleblowing

Il whistleblowing costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui ESA S.P.A. intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il *whistleblowing* è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale di ESA S.P.A. e di persone ed organizzazioni esterne.

Per quanto riguarda le segnalazioni da parte di soggetti interni, l'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2011, così come modificato dalla legge 179/2017, prevede una specifica forma di tutela nei confronti del dipendente che segnali degli illeciti: *“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, de mansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC*

informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.”

Per favorire l'applicazione dello strumento del *whistleblowing* e delle misure a tutela del dipendente definite dalle linee guida dell'ANAC, ESA S.P.A. ha istituito un canale di comunicazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che consiste nell'istituzione di un indirizzo di posta elettronica riservato, che potrà essere utilizzato dai dipendenti e da soggetti terzi per comunicare gli illeciti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni è anticorruzione@esaspa.it. Per le comunicazioni anonime si potrà utilizzare la cassetta postale della Società (di prossima installazione).

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunte dal RPCT le comunicazioni dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@esaspa.it. Come previsto dall'art. 54-bis, co. 3 del D. Lgs. 165/2001, il RPCT s'impegna ad agire affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. Come previsto dall'articolo sopra citato, *“... Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.”*

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà prendere in esame anche eventuali segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che riceve la comunicazione, compiuti gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti denunciati, dovrà, laddove tali accertamenti dimostrino un possibile compimento di illeciti, svolgere tempestivamente le investigazioni necessarie per poter stabilire se il fatto denunciato si è ragionevolmente verificato.

Delle segnalazioni ricevute e degli eventuali illeciti accertati dovrà essere data informativa al Consiglio di Amministrazione e nella relazione annuale sull'attività svolta, fermo restando l'esigenza di assicurare la riservatezza di eventuali dati sensibili e di dati giudiziari.

Come previsto dall'art. 54-bis, co. 9 del D. Lgs. 165/2001, *“Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.”*

5.7. Obblighi di informativa

I dipendenti, collaboratori e consulenti coinvolti nelle attività a maggior rischio sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- 2) al monitoraggio dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

A tal proposito, si rammenta che l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 51 della legge 190/2012, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico.

5.8. Formazione del personale

La Legge 190/2012 prescrive che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Responsabili cui fanno capo gli Uffici particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La formazione dovrà essere assicurata; stante l'assenza di una struttura interna adibita alla formazione del personale, la Società accederà a corsi di formazione in materia.

5.9. Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il D. Lgs. n. 39 del 2013, recente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati, di incarichi di amministratore delegato, presidente con deleghe gestionali dirette e di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente. Al contempo il medesimo D. Lgs. 39/2013 ha disciplinato specifiche cause di incompatibilità con riferimento agli incarichi dirigenziali o di vertice sopra indicati.

Inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno delle società è necessario che sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come

definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D. Lgs. 39/2013, e cioè *“l) per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”, e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.*

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D. Lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- art. 6, sulle “inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (nota 1)”.

Inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconfiribilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di inconfiribilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D. Lgs. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “inconfiribilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2 (nota 2);

NOTE

1

D.Lgs. 39/2013, art. 7: “1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.”

Per i dirigenti si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconfiribilità a seguito di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni di legge e alle linee guida dell'ANAC, le società devono adottare le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

2

D.Lgs. 39/2013, art. 9:

“... 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.”

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”, ed in particolare il comma 3 (nota 3);
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”, ed in particolare i commi 1 e 3 (nota 4);

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tali fini, le società devono adottare le misure necessarie ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

L’art. 15 del D. Lgs. 39/2013 dispone che: *“Il Responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato “responsabile”, cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tal fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*.

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell’art. 15, il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Nell’ambito delle attività di accertamento assegnata al RTPC deve tenersi conto anche dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013, che impone a colui al quale l’incarico è conferito, di rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

NOTE

3

D.Lgs. 39/2013, art. 11:

“... 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.”

4

D.Lgs. 39/2013, art. 13:

“1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

... 3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.”

5.10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, secondo cui *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri...”* la società attua le seguenti misure:

- inserimento nelle varie forme di selezione del personale della condizione ostativa all'assunzione sopra menzionata;
- integrazione del Regolamento per il reclutamento del personale con la specificazione della suddetta causa ostativa;
- inserimento nei contratti o nelle lettere di incarico con i consulenti della condizione ostativa per l'incarico professionale sopra menzionata;
- dichiarazione di insussistenza per i soggetti interessati della suddetta causa ostativa;
- svolgimento di un'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni dell'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

5.11. Conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente o dirigente di ESA S.P.A. potrebbe realizzare situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere il buon andamento dell'azione della Società, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi la Legge 190/2012 è intervenuta a modificare il regime di svolgimento degli incarichi extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in particolare prevedendo che le amministrazioni devono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, prevede che *“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*.

La Società ha comunicato ai dipendenti, il divieto allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali nel caso in cui questi siano incompatibili con l'attività della società stessa, perché in posizione di conflitto di interessi (ad esempio, per un incarico presso uno dei fornitori della Società). La Società richiede inoltre ai dipendenti la comunicazione preventiva allo svolgimento di consulenze, rapporti di lavoro autonomo, occasionale e continuativo (sotto qualsiasi forma contrattuale) ed incarichi in organi sociali, al fine di valutare l'insussistenza di elementi di conflitto di interessi.

5.12. Le ulteriori misure di prevenzione

Il sistema di controllo preventivo finalizzato a prevenire la corruzione comprende inoltre le seguenti misure:

- l’informatizzazione dei processi, che comprende tutte quelle attività finalizzate ad automatizzare la gestione dei processi diretti e di supporto di ESA S.P.A. sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione. Al fine di assicurare la tracciabilità dei processi è prevista la conservazione in formato digitale di tutti i documenti prodotti da ESA S.P.A. nel corso dei processi istituzionali. Sono stati, inoltre, impostati sistemi di back up automatico per minimizzare il rischio di perdita dei documenti;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini delle misure previste dal Piano, che consiste nella verifica periodica da parte del RPCT sull’attuazione delle misure previste nel presente Piano al fine di monitorare il rispetto dei tempi programmati;
- predisposizione e attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, con la presenza di un Organismo di Vigilanza indipendente, volto a verificare l’attuazione del Modello;
- sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza;
- un sistema di flussi informativi inviati dai referenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all’Organismo di Vigilanza.

6. IL REGOLAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

6.1. Identificazione e durata

Il Consiglio di Amministrazione di ESA S.P.A. ha identificato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella figura del Dr. Massimo Diversi.

All’atto di nomina del responsabile, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare che il RPCT:

- a) non è stato condannato da parte dell’autorità giudiziaria per i reati previsti dal Titolo II, Capo I del codice penale, né per altri reati previsti dal codice penale;
- b) non è destinatario di provvedimenti disciplinari adottati da parte di ESA S.P.A.;
- c) si è distinto nel corso dell’incarico per un comportamento integerrimo.

6.2. Le funzioni ed i compiti

Le funzioni ed i compiti del RPCT previsti dalla Legge 190 del 2012 comprendono:

- a) l’elaborazione della proposta di Piano, che deve essere adottato dall’organo amministrativo;
- b) la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

- c) la verifica dell'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità. In particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- e) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- f) la predisposizione entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero altra data stabilita da ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo amministrativo e da pubblicare sul sito Web dell'azienda.

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:

- a) la cura, anche attraverso le disposizioni del Piano, che nell'azienda, siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- b) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto;
- c) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa rientrano:

- a) la predisposizione di una relazione in merito all'attività svolta ulteriore rispetto a quella prevista dalla precedente lettera f) se richiesto dall'Organo amministrativo;
- b) la ricezione delle informazioni e delle schede di flussi informativi trasmessi dai referenti del Responsabile della prevenzione in merito al verificarsi di situazioni di rischio, all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, al manifestarsi di fatti di corruzione avvenuti o tentati e di qualsiasi altro evento che i referenti segnalano al RPCT;
- c) la ricezione delle segnalazioni da parte del personale dell'azienda o di soggetti esterni nell'ambito del meccanismo del *whistleblowing* descritto nel paragrafo 13;
- d) la ricezione della comunicazione in merito ad eventuali discriminazioni subite da parte del soggetto che ha segnalato degli illeciti;
- e) lo svolgimento di un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti tra gli obiettivi di performance riferibili al Piano ed i risultati conseguiti;
- f) l'individuazione delle misure correttive da inserire nel Piano anche in coordinamento con i referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.3. Poteri e mezzi

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

Il RPCT ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo ed in particolare:

- alla documentazione prodotta da ESA S.P.A. nel corso dei processi strumentali e di supporto;
- alla documentazione relativa ai contratti attivi e passivi;
- alle informazioni e ai dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- ai dati e alle transazioni contabili e finanziarie;
- alle procedure aziendali, ai regolamenti organizzativi e altra documentazione che disciplina il funzionamento della Società;
- ai piani, budget, previsioni e più in generale piani e rendiconti economico-finanziari a breve, medio, lungo termine.
- Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Il RPCT ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

7. Programma per la Trasparenza e l'integrità

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei Dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del Dlgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge”.

La “Legge Anticorruzione” ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella controllate e agli Enti privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni esercitata con l'approvazione del Dlgs. n. 33/13.

Con quest'ultimo provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un “Gruppo pubblico locale” che, anche attraverso le sue articolazioni “parallele”, opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini.

Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerosi cambiamenti al d.lgs. n. 33/13, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza figurano espressamente: società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai

documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Gli adempimenti di Trasparenza sono assolti seguendo le indicazioni contenute nel Dlgs. n. 33/13 e s.m.i. attraverso la pubblicazione delle informazioni e dei documenti obbligatori nella Sezione "Società trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n. 50/16", nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

ESA S.p.A. rientra nelle tipologie di cui al precedente paragrafo e pertanto è assoggettata alla normativa in materia di Trasparenza nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2-bis comma 3 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 l'Anac ha inoltre approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» a cui la società si attiene nell'attività di adeguamento continuo alla tematica della Trasparenza. Detta deliberazione, con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) rinvia espressamente a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 adottata con deliberazione n. 1134/17.

In conformità alla normativa descritta sul sito istituzionale della Società è stata creata una apposita Sezione intitolata "SOCIETA' TRASPARENTE", nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel Dl. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013 e successive dell'Anac e alle indicazioni fornite di volta in volta dall'Anac con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web della società. In particolare, a norma del citato art. 10 del D.lgs. n. 33/13 come modificato dal D.lgs. n. 97/16, è stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta dall'Anac (Delibera del 13.10.2016) in allegato 1 per individuare, cadenzare e monitorare gli adempimenti che saranno recepiti. Oggi aggiornata alla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto applicabili alla società, sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso (accesso civico) agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà. L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (CdA), all'O.I.V./Struttura equivalente quindi OdV 231, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico. Il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" come previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 svolge le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza", ed in tale veste, egli ha il compito tra l'altro di:

- proporre l'aggiornamento del "Piano", al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità. Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal "Responsabile della trasparenza" in coordinamento con il CdA.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo.

In merito a tale punto che, per quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, rappresenta uno dei profili fondamentali nella redazione del Programma, si rileva quanto di seguito. Con riferimento all'anno 2020 il Piano dettagliato degli obiettivi di ESA S.p.A., ha inteso, tuttavia, assegnare peculiare rilievo, nella strategia d'azione della Società, alla promozione della qualità totale, intesa come gestione e valorizzazione delle iniziative relative ai sistemi di monitoraggio della qualità attesa, erogata e percepita dagli utenti interni ed esterni. E' evidente che la promozione della qualità totale si pone in linea con gli obiettivi in materia di trasparenza e pubblicità: essa, infatti, non può prescindere dal principio di accessibilità totale, che costituisce un presupposto della qualità dei servizi resi alla cittadinanza e, soprattutto, un'utile occasione di controllo sociale sull'operato delle amministrazioni pubbliche.

In sede di predisposizione degli strumenti di programmazione per l'anno 2020, ESA S.p.A. ha definito gli obiettivi atti a favorire la trasparenza e la piena affermazione della cultura della legalità e, conseguentemente, indicatori di realizzo utili a misurare le performance organizzativa ed individuale, il grado di raggiungimento, in termini di efficacia e di efficienza, delle finalità prefissate e la concreta attuazione delle azioni programmate.

Il raggiungimento delle finalità connesse alle misure ed alle azioni in materia di trasparenza ed anticorruzione sarà concentrato nelle attività svolte dal Direttore Amministrativo ad oggi unico responsabile ed esecutore materiale degli adempimenti in materia di trasparenza, non essendo presenti nella Società altri incarichi dirigenziali.

Gli organi di governo di ESA S.p.A. provvederanno, altresì, a definire, con il supporto del Direttore Amministrativo, appositi obiettivi gestionali in materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione e qualità dei servizi, tenendo conto della struttura organizzativa, delle specifiche competenze assegnate agli Uffici in cui la Società si articola e delle caratteristiche degli strumenti di programmazione di ESA S.p.A.

Le previsioni di cui sopra si pongono in linea con quanto rappresentato dall'Autorità Anticorruzione nella delibera n. 6/2013, che ha evidenziato come gli obiettivi specifici in materia di trasparenza possano suddividersi in tre distinti ambiti: il primo strettamente legato al Programma per la Trasparenza, che necessita di indicatori atti a rilevare l'esistenza, nell'apparato organizzativo della Società, di strutture preposte all'attuazione del predetto Programma ed al monitoraggio dello stesso; il secondo afferente alla pubblicazione dei dati secondo gli obblighi imposti dalla normativa

vigente; il terzo concernente l'attuazione delle iniziative in tema di integrità.

L'organo di governo provvede, altresì, all'adozione, previa proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, del Programma, unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza sovrintende alle attività di formazione, adozione e attuazione del presente documento.

Nell'espletamento dei suoi compiti si avvale del supporto dell'OdV.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SULLA TRASPARENZA

Nel presente paragrafo sono illustrate le iniziative, intraprese e da intraprendere, per la diffusione dei contenuti del Programma e dei relativi dati. Sono, altresì, fornite indicazioni in merito all'organizzazione delle cosiddette Giornate della Trasparenza, finalizzate a favorire la conoscenza delle tematiche connesse all'integrità dell'azione amministrativa ed a promuovere la cultura della legalità.

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

Il presente Programma, fa parte integrante del P.T.P.C.T., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I contenuti del Programma saranno, inoltre, diffusi ed eventualmente integrati attraverso la programmazione di percorsi formativi ad hoc, destinati principalmente agli utenti interni e fruibili anche in modalità on line, finalizzati allo studio ed all'approfondimento delle tematiche connesse alla trasparenza e all'integrità, anche attraverso la realizzazione di appositi forum per stimolare la discussione ed il confronto tra i partecipanti ai corsi.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In attuazione delle Linee Guida fornite dall'Autorità Anticorruzione, sono di seguito individuati i Responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati contenuti nel Programma, gli altri soggetti coinvolti nella gestione dello stesso nonché le misure organizzative e di monitoraggio finalizzate alla verifica della corretta attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza.

- Individuazione dei Responsabili della trasmissione dei dati, della pubblicazione e dell'aggiornamento degli stessi
- Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Il referente assume il ruolo di interlocutore primario del predetto Ufficio, cui assicura dati, informazioni e riscontri utili alla redazione, alla gestione ed all'aggiornamento del Piano, con particolare riguardo alla definizione delle misure idonee a prevenire e/o a contrastare i fenomeni di corruzione.

- Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Il Responsabile della Prevenzione, nell'esercizio delle attività di competenza ed al fine di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi aventi ad oggetto i dati in materia di trasparenza, provvederà ad indire periodiche riunioni con i responsabili degli Uffici, istituendo, se del caso, gruppi di lavoro e tavoli tecnici.

Avvierà, inoltre, ogni iniziativa utile a favorire la corretta e veloce acquisizione dei dati, anche attraverso l'implementazione degli applicativi informatici in uso e la creazione di nuove banche dati.

- Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione vigila sulla corretta attuazione, da parte delle strutture di ESA S.p.A., degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, pubblicità, accessibilità dei dati.

- Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente"

Ai fini della rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente" si provvederà alla creazione di un apposito sistema di misurazione che consenta di monitorare gli accessi e i dati/documenti visitati.

- Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Nella sezione "Società trasparente" sono contenute specifiche indicazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n 33/2013.

La relativa richiesta va presentata al Responsabile della Prevenzione, di cui vengono forniti i recapiti.

Nel triennio di riferimento del Programma saranno realizzate, oltre alla pubblicazione del presente documento, le seguenti attività:

- Analisi dei dati pubblicati e completamento delle informazioni mancanti
- Stato di attuazione del Programma, aggiornamento dello stesso ed indicazione della relativa periodicità
- Realizzazione delle Giornate della Trasparenza
- Verifica ed organizzazione dei contenuti del sito istituzionale
- Verifica delle modalità di utilizzo della posta elettronica certificata.

PARTE SPECIALE Allegato A)

ELENCO DEI PROCESSI - AREE A RISCHIO - RESPONSABILITA' - REATI - MODALITA' DI COMMISSIONE

Processo sensibile	Descrizione del Processo	Attività	Responsabilità	Reato ipotizzabile	Modalità ipotetica di commissione
GESTIONE DEL PERSONALE Assunzioni	Il consiglio di amministrazione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Direttore Generale/Direttore Amministrativo, individua il profilo professionale nonché le mansioni dei soggetti da reclutare e definisce il numero di assunzioni da effettuare che può avvenire anche in un tempo definito in relazione alla situazione di fattibilità organizzativa ed economica dell'azienda. Inoltre, delibera la tipologia contrattuale da applicare, ossia se a tempo indeterminato o determinato.	Definizione fabbisogno personale	CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	Manifestazione di un fabbisogno non effettivo per favorire l'assunzione di determinati soggetti
Assunzioni	Le modalità di reclutamento del personale sono definite nel Regolamento per la selezione del personale, a cui si rinvia, e che viene considerato a tutti gli effetti parte integrante del presente Piano.	Definizione modalità di reclutamento del personale	CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di metodi di selezione agevolati al fine di favorire l'assunzione di una specifica persona - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Assunzioni	<p>Nei casi di terziarizzazione del reclutamento, la ricerca dei candidati è affidata all'agenzia di selezione scelta con una procedura ad evidenza pubblica dall'Ufficio Gare e acquisti.</p> <p>L'ufficio Risorse Umane, sentito il Direttore Generale/Direttore Amministrativo, fornisce all'agenzia tutti i dati richiesti, ed in particolare il profilo del candidato ideale, comprensivo delle competenze necessarie per il ruolo da ricoprire.</p> <p>La selezione avviene mediante i criteri di selezione stabiliti dal CdA.</p>	Reclutamento tramite Agenzia di Selezione	<p>CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti Ufficio Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere 	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di requisiti di selezione 'personalizzati' per favorire l'assunzione di una specifica persona - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza.
Assunzioni	<p>Le modalità di valutazione e scelta dei candidati sono definite dal Consiglio di Amministrazione che approva il relativo bando di selezione e nomina la Commissione di gara.</p> <p>Oltre al rispetto della procedura di legge e del Regolamento per la selezione del personale</p>	Valutazione e scelta dei candidati	<p>CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Commissione di Gara Ufficio Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Assegnazione ai candidati di un giudizio e punteggio differenti da quelli che sarebbero stati ottenuti con una valutazione imparziale o una valutazione non supportata da evidenze oggettive, dietro il pagamento di denaro o la concessione di altre utilità</p>
Assunzioni	<p>Il contratto di lavoro stipulato con il soggetto individuato per l'assunzione viene firmato dal soggetto che ne ha i poteri.</p>	Stipula del contratto	<p>CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<p>Determinazione di compensi sovradimensionati rispetto all'incarico e ai tempi di svolgimento</p>

Gestione presenze	Ogni dipendente di ESA S.P.A. è dotato di un badge personale per accedere alle varie strutture della Società. La corretta timbratura d'inizio e fine turno è indispensabile per certificare la presenza del lavoratore. Il personale che effettua l'orario giornaliero spezzato ha l'obbligo di certificare la pausa pranzo con il badge all'uscita ed al rientro.	Gestione presenze	Responsabile di funzioni o settore o ufficio Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	Accordi interni al fine di fare risultare la presenza di un soggetto sul posto di lavoro nonostante non sia presente.
Gestione presenze	Nel contratto collettivo nazionale di lavoro è previsto che un'eventuale attività che il dipendente svolge all'esterno della società non deve essere in concorrenza con l'attività aziendale. La Società ha, inoltre, informato tutti i dipendenti che debbano comunicare preventivamente alla Società l'eventuale svolgimento di consulenze, di rapporti di lavoro autonomo, occasionale e continuativo (sotto qualsiasi forma contrattuale) ed incarichi in organi sociali, così che questa possa valutare i casi in cui questi siano incompatibili con l'attività della Società stessa, perché in posizioni di conflitto di interessi.	Gestione attività ed incarichi extra-istituzionali	Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Risorse Umane	Violazione delle norme previste nei contratti di assunzione che determinano inquinamento dell'azione amministrativa	Svolgimento di attività extra-istituzionali in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla Società
Utilizzo dei beni aziendali	Il parco veicoli, mezzi ed attrezzature di ESA.P.A. si suddivide in due categorie: - auto assegnate a dipendenti e Responsabili di funzione e membri del CdA. - Automezzi ed attrezzature per svolgimento dei servizi	Utilizzo degli automezzi ed attrezzature aziendali	Dipendenti Membri del CdA	Peculato (art. 314 c.p.)	Utilizzo dei beni di ESA S.p.A per finalità estranee all'attività lavorativa
Utilizzo dei beni aziendali	Il rifornimento dei mezzi aziendali avviene tramite l'utilizzo di Badge e schede carburante.	Utilizzo del carburante	Membri del CdA Dipendenti	Peculato (art. 314 c.p.)	Utilizzo dei beni di ESA S.p.A per finalità estranee all'attività lavorativa

	In casi marginali vengono utilizzati i due serbatoi di gasolio presenti (capienza limitata dei serbatoi e soggetta a rifornimento annuale).				
Utilizzo dei beni aziendali	<p>Nel momento in cui è necessario predisporre un PC per un dipendente ESA S.P.A. la richiesta perviene dal Responsabile di Funzione</p> <p>Ogni utente è dotato di un username e di una password personale, necessari sia per accedere a Windows</p>	Utilizzo dei computer e linea internet	<p>Membri del CdA</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Amministrativo</p> <p>Dipendenti</p>	Peculato (art. 314 c.p.)	<p>- Utilizzo dei beni di ESA S.p.A per finalità estranee all'attività lavorativa</p> <p>- Rischio che dipendenti e/o collaboratori utilizzino la rete internet aziendale per download/upload di file/applicazioni particolarmente pesanti, in grado di congestionare la rete.</p>
Utilizzo dei beni aziendali	È di competenza del Direttore Generale/Direttore Amministrativo l'attribuzione di un telefono cellulare ad un soggetto e per l'apertura della necessaria scheda telefonica. La successiva gestione spetta all'Ufficio Amministrazione, che periodicamente e sistematicamente verifica il traffico sugli apparecchi in modo da rilevare eventuali utilizzi anomali.	Utilizzo dei cellulari aziendali	<p>Membri del CdA</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Amministrativo</p> <p>Dipendenti</p>	Peculato (art. 314 c.p.)	Utilizzo dei beni di ESA S.p.A per finalità estranee all'attività lavorativa
Missioni e rimborsi	Manifestazione della necessità di effettuare una missione da parte dei dipendenti, del Presidente e degli Amministratori di ESA S.P.A. Per i dipendenti, la missione è autorizzata dal Direttore Generale/Direttore Amministrativo	Autorizzazione missione	<p>CdA</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Amministrativo</p> <p>Dipendenti</p>	<p>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>- Concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	Autorizzare missioni non inerenti alle funzioni istituzionali

				- Abuso d'ufficio (art. 323 cp) - Peculato (art. 314 c.p.)	
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Il Responsabile Ufficio Gare e acquisti pianifica, unitamente ai Responsabili di Funzione, le attività con congruo anticipo affinché sia predisposto il budget economico della società. Le azioni di intervento da realizzare vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	CdA Ufficio Gare e acquisti Responsabili di Funzione Direttore Generale Direttore Amministrativo	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Richiesta di acquisto di beni, servizi, lavori non necessari al funzionamento della struttura bensì per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un fornitore
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Per contratti di valore inferiore a € 40.000,00 il Direttore Generale/Direttore Amministrativo propone al CDA di procedere direttamente o per il tramite dei propri uffici, e comunque effettuando il controllo dell'intero processo, ad inviare ad almeno due fornitori qualificati la richiesta di offerta. Il Cda autorizza la spesa, fatti salvi i casi di autonomia di spesa del Direttore Generale/Direttore Amministrativo.	Individuazione dello strumento per l'affidamento	CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Utilizzo di una procedura agevolata al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa
Affidamenti di lavori, beni e servizi	- Riqualificazione periodica dei fornitori inseriti nell'albo: l'attività dei fornitori iscritti nell'Albo fornitori qualificati è oggetto di monitoraggio continuo da parte dei settori aziendali che li utilizzano. - Qualificazione nuovi fornitori: i fornitori interessati devono registrarsi attraverso l'accesso alla piattaforma elettronica ESA ACQUISTI TELEMATICI l'operatore economico interessato	Definizione dei requisiti di qualificazione e di iscrizione all'Albo	CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Definizione di requisiti tecnici, economici ed organizzativi ad hoc per favorire determinati soggetti ed imprese nell'aggiudicazione dell'appalto (o fornitura) e limitare così la concorrenza

	abbia i requisiti amministrativi necessari per l'inserimento nell'albo.			- Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Nelle procedure di affidamento i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nel bando di gara/lettera di invito come approvato con delibera del CdA, nel rispetto della normativa in vigore	Definizione dei criteri di aggiudicazione	CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Definizione di criteri di aggiudicazione ad hoc (specifici) per favorire determinati soggetti ed imprese nell'aggiudicazione della gara o dell'affidamento
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Il Responsabile del procedimento cura, con l'ausilio dell'Ufficio Gare e Acquisti, l'espletamento della procedura di gara in conformità al codice dei contratti pubblici. Le buste inviate dai concorrenti contenenti le offerte devono pervenire a ESA S.P.A. in plico telematico attraverso la piattaforma e sono aperte nelle date e nelle ore stabilite	Ricezione e gestione delle offerte	RUP Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti Commissione di Gara	Rivelazione segreti d'ufficio	Divulgazione di informazioni sulle offerte pervenute a terzi soggetti interessati all'aggiudicazione della fornitura dietro pagamento di denaro o altra utilità
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Il CdA nomina la commissione giudicatrice, la quale verifica i documenti amministrativi presentati dai concorrenti.	Verifica dei documenti amministrativi	RUP Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti Commissione di Gara	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Accordi collusivi con imprese partecipanti a gara, ricevimento di denaro o altra utilità o adozione di altri espedienti per avvantaggiare un fornitore nel corso di una gara evitando di evidenziare possibili anomalie presenti nelle offerte

<p>Affidamenti di lavori, beni e servizi</p>	<p>Successivamente all'apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice procede, ove previsto, a verificare l'anomalia delle offerte. All'esito del procedimento di verifica, la commissione giudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede a presentare al consiglio di amministrazione la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.</p>	<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>RUP Commissione di Gara Direttore Generale Direttore Amministrativo CdA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	<p>Accordi collusivi con imprese partecipanti a gara, ricevimento di denaro o altra utilità o adozione di altri espedienti per avvantaggiare un fornitore nel corso di una gara evitando di evidenziare possibili anomalie presenti nelle offerte</p>
<p>Affidamenti di lavori, beni e servizi</p>	<p>Nel caso di appalto di lavori, ESA S.P.A. ha l'obbligo di ricorrere ad un certificato di collaudo solo nei casi in cui il valore dell'opera superi l'importo contrattuale di euro 1.000.000,00, mentre per importi inferiori può provvedere con l'emissione di certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori. Gli appalti di lavori sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione anche in corso d'opera.</p>	<p>Verifica corretta esecuzione dei lavori</p>	<p>Responsabile Ufficio tecnico Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	<p>Porre in essere comportamenti al fine di rilevare lavori non eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti dietro pagamento di denaro o altra utilità</p>
<p>Affidamenti di lavori, beni e servizi</p>	<p>Le forniture o i servizi devono essere collaudati tempestivamente ed accuratamente in modo che quanto erogato dall'appaltatore sia conforme al contratto sottoscritto. Al momento del ricevimento del bene o del servizio, il Direttore oppure il Responsabile del Procedimento, provvede ad inserire nel gestionale l'entrata merci o servizio.</p>	<p>Verifica corretta esecuzione fornitura dei beni o dei servizi</p>	<p>Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	<p>Porre in essere comportamenti al fine di rilevare servizi non eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti dietro pagamento di denaro o altra utilità</p>

<p>Affidamenti di lavori, beni e servizi</p>	<p>I contratti prevedono le penali applicabili in caso di non conformità riscontrate verso il fornitore o prestatore del servizio.</p>	<p>Gestione delle penali</p>	<p>Ufficio Amministrazione e Finanza Direttore Generale Direttore Amministrativo Ufficio Gare e Acquisti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	<p>Accordi collusivi con imprese, ricevimento di denaro o altra utilità o adozione di altri espedienti per avvantaggiare un fornitore, non attribuendogli le penali che spetterebbero contrattualmente</p>
<p>Gestione Finanziaria</p>	<p>La gestione del pagamento delle fatture spetta all'Ufficio Amministrazione e Finanza. Ogni acquisto di beni, servizi e lavori ha sempre abbinato un contratto, o un ordine di acquisto (a seguito di offerta), a conclusione di una procedura semplificata che si fonda su più richieste di offerta per importi inferiori ad € 40.000, oppure su procedure ad evidenza pubblica la cui autorizzazione di spesa è data dal CdA. Inoltre, ogni fornitura di beni, servizi e lavori deve essere registrata con l'entrata merci o servizi (collaudo), al fine di assicurarne la corretta esecuzione in conformità al contratto. Il documento di collaudo a sistema autorizza l'amministrazione al pagamento della fattura che il fornitore invierà. L'ufficio amministrazione e finanza all'arrivo della fattura controlla la presenza a sistema dell'entrata merci o servizi (collaudo) e di tutta la documentazione necessaria (DURC, verifica inadempimenti ecc.) e, solo nel caso in cui il controllo abbia esito positivo, paga il fornitore. In caso di difformità della fattura dall'entrata merci o servizio di un importo non imputabile ad arrotondamenti e/o spese accessorie comunque non superiori all'1% dell'importo totale,</p>	<p>Pagamento fatture - Affidamenti lavori, servizi e forniture</p>	<p>Ufficio Amministrazione e finanza Ufficio Gare e Acquisti Direttore Generale Direttore Amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagamenti a fronte di acquisti inesistenti - Pagamenti per ammontare superiore al valore della fattura effettiva - Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento dietro riconoscimento di denaro o altra utilità

	l'Ufficio amministrazione e finanza non procede al pagamento ed invia copia della fattura al responsabile Ufficio Gare e Acquisti che deve accertare le cause della difformità e, se del caso, procedere all'instaurazione del contenzioso. Le distinte riportano sempre l'indicazione del CIG del relativo affidamento (nelle ipotesi in cui è necessario richiederlo).				
Gestione cassa	La Società effettua pagamenti in contanti, per importi minimali, o limitatamente a casi sporadici di pagamento bolli autovetture, acquisto di valori bollati, etc.	Utilizzo del contante	Direttore Generale Direttore Amministrativo. Ufficio Amministrazione e Finanza Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Peculato (art. 314 c.p.) - Abuso di ufficio (art. 232 c.p.) - Malversazione (art. 316-bis c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione (art. 319-bis c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 	Rischio di appropriazione indebita da parte di singoli dipendenti o collaboratori aziendali, ovvero da parte di terzi con complicità da parte di dipendenti o collaboratori di ESA S.p.A.
Gestione impianti e Gestione dei rifiuti	Accettazione, lavorazione e gestione logistica dei rifiuti	Stoccaggio dei rifiuti	Responsabile di funzione Dipendenti	Peculato (art. 314 c.p.)	Furto di rifiuti da parte dei dipendenti (es. ferro e batterie)
Ricezione di materiale	La Società applica le disposizioni previste nel Regolamento gestione impianti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	Ricezione di rifiuti	Responsabile Tecnico Responsabile di funzione Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	Codifica del rifiuto in modo difforme da quanto risultante al fine di avvantaggiare il soggetto, dietro denaro o altra utilità

Gestione CdR (centri di raccolta)	La società applica le disposizioni di legge	Gestione CdR	Responsabile Tecnico Responsabile di funzione Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	Gestione irregolare dell'accettazione dei rifiuti presso i CdR al fine di agevolare specifico utente
Gestione servizi	La società applica le disposizioni di legge	Gestione servizi sul territorio per utenze domestiche e/o non domestiche	Responsabile Tecnico Responsabile di funzione Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) 	Gestione irregolare dell'accettazione dei rifiuti presso i CdR al fine di agevolare specifico utente
Omaggi	Gli omaggi non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale e devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.	Omaggi	CdA Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) - Peculato (art. 314 c.p.) 	Ricezione dell'omaggio per favorire un terzo soggetto nell'aggiudicazione di affidamenti, in fase di assunzione o per altro atto che gli conferisce un'utilità monetaria o non

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'attività di valutazione del rischio si è basata sulla ponderazione di una serie di elementi, che corrispondono ai parametri previsti nell'allegato 5 del PNA 2013. La società implementerà le indicazioni contenute della delibera ANAC n. 1064/2019 Allegato 1, nell'anno 2020.

In particolare, per la valutazione del rischio sono state seguiti i seguenti criteri.

Per quanto riguarda la **probabilità** sono stati considerati i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità del processo;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'**impatto** sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo, economico e sull'immagine;
- l'impatto organizzativo.

Dalla combinazione della probabilità e dell'impatto degli eventi analizzati è derivata l'esposizione dei processi al rischio di corruzione.

Rating rischio: R = remoto; B = basso; M/B = medio-basso; M = medio; M/A = medio/alto; A = alto; G = grave.

Processo sensibile	Attività	Probabilità evento	Impatto	Esposizione al rischio	Rating rischio
Assunzioni	Definizione fabbisogno personale	2	2	4	B
Assunzioni	Definizione modalità di reclutamento del personale	3	3	9	M
Assunzioni	Reclutamento tramite Agenzia di Selezione	2	3	6	M/B
Assunzioni	Valutazione e scelta dei candidati	3	3	9	M
Assunzioni	Stipula del contratto	3	2	6	M/B
Gestione presenze	Gestione presenze	2	3	6	M/B

Gestione presenze	Gestione attività ed incarichi extra-istituzionali	2	2	4	B
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo degli automezzi ed attrezzature aziendali	2	4	8	M
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo dei computer e linea internet	2	4	8	M
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo dei cellulari aziendali	2	4	8	M
Missioni e rimborsi	Autorizzazione missione	2	2	4	B
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	2	6	M/B
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Individuazione dello strumento per l'affidamento	4	4	16	A
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Definizione dei requisiti di qualificazione e di iscrizione all'Albo	4	2	8	M
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Definizione dei criteri di aggiudicazione	4	4	16	A
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Ricezione e gestione delle offerte	2	1	2	B
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Verifica dei documenti amministrativi	2	1	2	B
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	1	2	B
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Verifica corretta esecuzione dei lavori	3	3	9	M
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Verifica corretta esecuzione fornitura dei beni o dei servizi	3	3	9	M
Affidamenti di lavori, beni e servizi	Gestione delle penalità	3	2	6	M/B
Gestione Finanziaria	Pagamento fatture - Affidamenti lavori, servizi e forniture	2	2	4	B
Gestione cassa	Utilizzo del contante	2	2	4	B
Gestione dei rifiuti	Stoccaggio e ricezione dei rifiuti	2	2	4	B
Omaggi	Omaggi	2	1	2	B

MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

A seguito dell'analisi del rischio, per i processi che presentano un valore di esposizione al rischio più elevato sono state ipotizzate una serie di misure specifiche di prevenzione.

- Segnalazioni al RPCT dei casi in cui dai controlli svolti da parte del Responsabile manutenzione Mezzi emergano delle significative incongruenze tra i consumi degli automezzi ed i KM percorsi.
 - Responsabile: Responsabile di Funzione;
 - Tempistica: trimestrale.
- Regolamentare l'assegnazione dei cellulari aziendali.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo e CdA;
 - Tempistica: entro l'anno 2020.
- Invio periodico dei rimborsi richiesti dagli Amministratori e personale dipendente, al Collegio Sindacale e all'OdV.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo, Ufficio Amministrazione e Finanza;
 - Tempistica: trimestrale.
- Istituire un sistema di controllo periodico per l'utilizzo delle autovetture aziendali da parte degli Amministratori e dei dipendenti della società per evitare usi impropri. Il sistema di controllo periodico deve prevedere verifiche volte ad accertare la corretta modalità di utilizzo dell'auto aziendale, addebito delle multe e delle altre spese eventuali a cui il Soggetto è chiamato a concorrere. Tale verifica è agevolata dall'introduzione, nella scheda dei flussi informativi dell'Ufficio Amministrazione e Finanza, della richiesta di un elenco delle multe ricevute e nella scheda dell'Ufficio Risorse Umane, di un elenco delle multe addebitate ai dipendenti.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo, Ufficio Amministrazione e Finanza;
 - Tempistica: semestrale.
- Verificare che le sanzioni comminate ai singoli soggetti aziendali persone fisiche non siano pagate dalla Società ma dai dipendenti.
 - Responsabile: RPCT;
 - Tempistica: annuale.
- Fare ricorso ai contratti di assunzione in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, verificando la sussistenza delle motivazioni previste dal CCNL in materia di igiene ed ambiente.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo – Risorse umane;
 - Tempistica: ad evento.
- Dotarsi di strumenti operativi (es. lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, PEC) che permettano di formalizzare la rinuncia all'assunzione da parte di un candidato riportato nella graduatoria.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo – Risorse umane;
 - Tempistica: ad evento.

- Assicurare un'attività di controllo sul rispetto, da parte dell'Ufficio Gare e Acquisti, delle soglie indicate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m. per gli acquisti frazionati e più in generale assicurare il rispetto delle procedure del codice degli appalti.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo - Ufficio Gare e Acquisti;
 - Tempistica: controllo continuo.

- Al fine di applicare correttamente il principio di rotazione dei fornitori, prevedere, ove possibile la presenza di almeno 5 fornitori per ogni categoria merceologica.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo – Ufficio Gare e Acquisti;
 - Tempistica: entro il 31/12/2020.

- Nei mandati di affidamento (contratto o lettera di incarico) ai verificatori di progetto chiedere autocertificazione in cui il soggetto dichiara di non aver avuto progetti in comune con il progettista controllato negli ultimi 3 anni.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo – Ufficio Gare e Acquisti;
 - Tempistica: ad evento.

- Inserire nei documenti di gara penalità idonee che assicurino la corretta esecuzione da parte del fornitore.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrazione - Ufficio Gare e Acquisti e RUP;
 - Tempistica: ad evento.

- L'affidamento di incarichi professionali deve avvenire per iscritto da parte del richiedente tramite contratto o lettera d'incarico. È inoltre necessaria la presentazione, da parte del consulente, di evidenza scritta a dimostrazione dell'attività svolta.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo - Ufficio Amministrazione e Finanza;
 - Tempistica: ad evento.

- In caso di sforamenti di budget da parte di ogni singola area deve preventivamente essere richiesta autorizzazione al CdA.
 - Responsabile: Direttore Generale/Amministrativo - Responsabile di Funzione/Settore;
 - Tempistica: ad evento.

I CONTROLLI DEL RPCT

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve svolgere i controlli sulle misure generali del piano e su quelle specifiche previste al paragrafo precedente e sull'attuazione del presente Piano.

Le verifiche devono essere verbalizzate e i relativi verbali devono essere conservati presso la sede sociale, congiuntamente con la documentazione acquisita e le carte di lavoro prodotte nel corso delle verifiche.

Le misure a carattere generale devono essere verificate con la seguente frequenza minima:

- Trasparenza: verifica del rispetto degli adempimenti sulla trasparenza con cadenza almeno trimestrale.

- Sistema dei controlli: da prevede un incontro con l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico e, successivamente, con cadenza almeno annuale. Il RPCT deve inoltre incontrare il Collegio sindacale ed il Revisore legale dei conti (ove nominato) almeno una volta all'anno. Gli incontri con detti soggetti, da verbalizzare, avranno per oggetto i controlli svolti, i risultati delle verifiche e il piano di attività.
- Codice etico: Il RPCT deve inoltre verificare, con cadenza annuale, che il Codice etico sia stato distribuito e sia conosciuto dai dipendenti.
- Sistema disciplinare: il RPCT dovrà verificare le sanzioni eventualmente applicate ai dipendenti della società, verificando altresì se queste riguardano i reati di cui al Piano. Deve inoltre verificare se, in caso di violazioni del codice etico e del presente piano, la Società ha provveduto ad irrogare sanzioni. Frequenza della verifica: almeno semestrale.
- *Whistleblowing*: il RPCT deve verificare, con frequenza almeno settimanale, le segnalazioni eventualmente ricevute all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito o presso la cassetta delle segnalazioni. Il RPCT deve inoltre verificare, con frequenza almeno semestrale, che la cassetta per le segnalazioni sia accessibile anche a privati cittadini.
- Referenti per la prevenzione. Il RPCT deve verificare che i propri referenti siano sensibilizzati e a conoscenza del Piano e svolgano un'attività di vigilanza sui propri collaboratori. Deve inoltre ottenere dagli stessi una scheda di flussi informativi con cadenza trimestrale.
- Formazione e comunicazione del Piano. Il RPCT deve verificare che il Piano aggiornato sia posto a conoscenza mediante emanazione di Ordine di Servizio e che i referenti abbiano ricevuto una formazione sullo stesso.
- Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. Il RPCT deve ottenere dagli amministratori e dai dirigenti una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità entro tre mesi dall'avvenuta nomina e annualmente la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.
- Verifica su incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il RPCT deve svolgere la verifica sui dipendenti assunti, entro 30 giorni dalla loro assunzione. Nell'ambito delle verifiche sulle consulenze, deve inoltre verificare che non sussistano le condizioni di incompatibilità sopra richiamate.
- Conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. Il RPCT deve verificare eventuali segnalazioni di incarichi incompatibili.
- Operazioni in conflitto di interesse che riguardino singoli amministratori. Il RPCT deve verificare che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2391 c.c., ovvero: che "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".

- Controllo periodico sull'utilizzo delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo oppure utilizzate da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della società per evitare usi impropri. Il sistema di controllo periodico deve prevedere verifiche volte ad accertare la corretta modalità di utilizzo dell'auto aziendale, l'addebito in busta paga delle multe e delle altre spese eventuali a cui il soggetto è chiamato a concorrere (come da lettera di affidamento).
- Controllo campionario sulla correttezza dell'uso del badge.
- Controlli campionari sull'applicazione delle procedure, dei regolamenti interni e degli ordini di servizio in materia di affidamenti e sulla normativa in materia (Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016). Verifica in particolare: a) della presenza di affidamenti diretti di importo superiore alle soglie previste dalle procedure interne e dal Codice degli appalti; b) rispetto del principio di rotazione dei fornitori; c) varianti in corso d'opera; d) sub-appalto.
- Verifica sul trend delle spese per consulenza e sulle spese unitarie relative alle singole consulenze.
- In relazione all'affidamento degli incarichi professionali, verifica a campione della presenza di lettera di incarico o contratto e di evidenza scritta successiva alla prestazione della consulenza.